

I TEMI: DIS COLL: PICCOLA GUIDA ALL'INDENNITA'

01. NOZIONE

L'art **15 del D.Lgs 4 marzo 2015, n. 22** istituì l'"Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL" in attuazione del cosiddetto jobs act e "In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali."

La stessa è divenuta strutturale dal cosiddetto jobs act del lavoro autonomo ovvero la legge 22 maggio 2017, n. 81 "*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*".

In questa scheda una piccola guida dell'indennità.

02. COSA E' E A CHI SPETTA LA DIS COLL

L'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si applica alla disoccupazione involontaria con effetto dal 1° gennaio 2015.

Di conseguenza la stessa non è richiedibile nel caso di recesso volontario ad eccezione delle dimissioni per giusta causa.

L'indennità è erogata dall'INPS e riguarda i lavoratori non titolari di partita IVA ed iscritti alla gestione separata INPS, appartenenti alle categorie sotto riportate accomunati dalla perdita del lavoro di collaborazione svolto per un numero minimo di mesi:

collaboratori coordinati e continuativi;
collaboratori occasionali;
dottori e assegnisti di ricerca;
amministratori e sindaci di società.



03. I REQUISITI PER USUFRUIRE DELLA DIS COLL

I requisiti necessari per maturare la DIS COLL sono:

almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro fino al predetto evento (novità in essere dal 6 settembre 2019, prima erano tre mesi);

lo **stato di disoccupazione** al momento di presentazione della domanda

04. MISURA DURATA E GODIMENTO DELLA DIS COLL

Per calcolare l'indennità occorre far riferimento al reddito derivante dai rapporti di collaborazione precedenti, tenendo presente quanto segue:

l'assegno è pari al 75% dell'ultima retribuzione, per la parte di compensi fino a 1.195 euro lordi;

per la quota che supera detta soglia si deve calcolare il 25%;

il tetto massimo previsto è di 1.300 euro lordi;

per i primi quattro mesi si riceve l'intero sussidio;

dalla quinta mensilità l'indennità è ridotta del 3% ogni mese.

La DIS COLL ha una **durata massima di sei mesi** commisurata al periodo lavorato, è corrisposta per un periodo pari alla metà delle settimane lavorate e comincia dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, nel caso di domanda tardiva, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

RICORDA:

Nel caso in cui il beneficiario trovi una nuova occupazione:

- con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, il diritto alla DIS-COLL decade;
- con contratto di lavoro subordinato è inferiore a 5 giorni, la DIS-COLL viene sospesa e riprende a decorrere dopo la fine del contratto.



RICORDA ANCORA:

In merito all'ipotesi di **esclusione** dal beneficio per **possesso della partita IVA**, va segnalata una recente e significativa sentenza, la n. **868/2019**.

Il Tribunale di Messina ha stabilito che la mera titolarità di partita IVA non esclude il diritto al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ricade eventualmente sull'INPS l'onere di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa autonoma da parte del lavoratore.

Il godimento della DIS COLL **non da diritto** all'accredito di contributi figurativi ai fini pensionistici.

L'istruttoria delle domande DIS-COLL, attivabile dall'**applicazione DsWeb**, va presentata all'INPS esclusivamente per via telematica ed è, di conseguenza, necessario dotarsi di **codice personalizzato PIN INPS**. E' possibile presentare, in alternativa, la domanda tramite **Contact center al numero 803164** (gratuito da rete fissa) oppure **06 164 164** da rete mobile, Enti di patronato e intermediari dell'Istituto.

La domanda va presentata entro sessanta giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato. **Oltre tale termine il diritto decade**. Dopo aver presentato la domanda il collaboratore ancora privo di occupazione, è tenuto a contattare il Centro per l'impiego entro il termine di 15 giorni per la stipula del patto di servizio personalizzato.

Si rammenti che:

Nel caso di maternità o degenza ospedaliera durante il rapporto di collaborazione/assegno o dottorato di ricerca successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda DIS-COLL decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera;

Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.



L'indennità è erogata dall'INPS mediante accredito su conto corrente o libretto o bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di residenza o domicilio

05. PERDITA DEL DIRITTO ALLA DIS COLL

Riepiloghiamo i motivi che fanno perdere il diritto al godimento della DIS COLL:

perdita dello stato di disoccupazione;

inizio di un'attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un'attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, del reddito che si presume trarre dall'attività stessa;

rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;

chi è titolare di pensione;

chi ha diritto all'assegno ordinario di invalidità, (in tale caso possibile la scelta sostitutiva dell'indennità DIS-COLL);

chi ha non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti .

06. L'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA

In virtù dell'art. 7 della Legge n. 81/17 (Jobs Act autonomi), **sui compensi corrisposti dal 1 luglio 2017**, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA (attiva), è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 per cento.

Tale aliquota, pertanto, si aggiunge a quelle attualmente in vigore.

Riteniamo opportuno riepilogare in tabella nella pagina sucessiva.



Codice	Tipo rapporto . Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA	Aliquote				
		IVS	Mal,mat, anf	Maternità	dis- coll	totale
1A - 1E	AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA	32	0,5	0,22	0,51	33,23
1B	SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA	32	0,5	0,22	0,51	33,23
1C	REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA	32	0,5	0,22	0,51	33,23
1D	LIQUIDATORE DI SOCIETA'	32	0,5	0,22	0,51	33,23
02	COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI	32	0,5	0,22	0,51	33,23
03	PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI	32	0,5	0,22		32,72
04	AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001)	32	0,5	0,22		32,72
05	DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO EROGATA DA	32	0,5	0,22	0,51	33,23
06	CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE)	32	0,5	0,22	0,51	33,23
07	VENDITORE PORTA A PORTA	32	0,5	0,22		32,72
09	RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE 326/2003 ART. 44)	32	0,5	0,22		32,72
10	CO. CO. E CO. DEI TITOLARI DI PENSIONE DI VECCHIAIA O ULTRASESSANTACINQUENNI					
11	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.	32	0,5	0,22	0,51	33,23
12	RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI	32	0,5	0,22	0,51	33,23
13	ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015)	32	0,5	0,22		32,72
14	FORMAZIONE SPECIALISTICA	32	0,5	0,22		32,72
17	CONSULENTE PARLAMENTARE	32	0,5	0,22	0,51	33,23
18	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - D.LGS. N. 81/2015	32	0,5	0,22	0,51	33,23